

STATUTO

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA VOLTURNO 43

Codice fiscale: 01550970501

Numero Rea: PI - 136091

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2003 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
Fascicolo "22125"

STATUTO

della Società consortile a responsabilità limitata Pisa Energia

ART. 1 - Denominazione

La società è costituita nella forma di Società a Responsabilità Limitata con scopo consortile ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. con la denominazione "Pisa Energia S.c. a r.l.".

ART. 2 - Sede


La sede della società è stabilita in Pisa, Via Voltorno n. 43. L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere filiali, uffici di rappresentanza, unità operative anche in altre località.

ART. 3 - Scopo e oggetto

1. La società ha scopo consortile; essa si propone, tramite la gestione di una fase dell'attività d'impresa dei singoli soci, di migliorare la capacità e l'efficienza dei fattori produttivi nelle imprese di titolarità dei soci.

2. La società ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento di attività relative alla produzione o autoproduzione, acquisto ed approvvigionamento sul libero mercato, nazionale o estero, e alla distribuzione, erogazione e vendita e ripartizione fra i soci di ogni forma di energia, anche da fonti rinnovabili e assimilate, di prodotti energetici in genere, nonché di ogni altra utilità, bene o servizio, funzionali all'attività dell'impresa, inclusa la vendita o cessione a terzi di ogni forma di energia.

In tale ambito la società ha per oggetto altresì lo svolgimento ed il coordinamento dell'attività d'impresa dei soci relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica e/o del gas naturale in qualità di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 e/o dell'art. 22 del Dlgs. 23 maggio 2000, n. 164, nonché il promovimento di iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico ovvero di altri prodotti energetici, utilità o servizi in favore dei soci,



ed a tali fini potrà anche promuovere la costituzione o partecipare ad Enti di qualsivoglia genere o specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed iniziative.

3. Rientrano inoltre nell'oggetto sociale la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per i soci stessi. La società potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai soci, strumentale al raggiungimento dei suoi scopi.

4. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente per la realizzazione dell'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione di garanzie in favore di terzi, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri Enti o Società od Imprese nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea in sede straordinaria.

ART. 5 - Capitale sociale e quote

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 18.000 (diciottomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c.


2. In caso di aumento del capitale sociale a ciascun socio spetta il diritto di opzione in proporzione alla quota da medesimo posseduta. Salvo diversa disposizione contenuta nella delibera di aumento del capitale, il diritto di opzione dovrà essere esercitato dai soci entro 30 giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea. Il diritto di opzione dei soci è escluso nel caso in cui l'aumento di capitale sia diretto, ai sensi dell'art. 7,

comma 5, a consentire l'ingresso di nuovi soci che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. In tal caso il prezzo di emissione della quota è determinato in una somma pari alla frazione del patrimonio netto della società corrispondente alla quota emessa, con una maggiorazione del 20% su tale somma, fermo restando il divieto di emissione della quota per un prezzo inferiore al suo valore nominale.

3. In considerazione della finalità consortile della società, il trasferimento a qualunque titolo della quota, o di parte di essa, è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo. Il gradimento non potrà comunque essere concesso dall'organo amministrativo qualora il sottoscrittore o l'acquirente della quota non dimostri di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 6. La quota non può in ogni caso essere costituita in pegno o concessa in usufrutto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, qualora uno dei soci intenda alienare, in tutto o in parte, la quota di sua titolarità, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera di comunicazione; in caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, il trasferimento avverrà proporzionalmente alla quota di capitale posseduta da ciascun socio avente diritto. Il diritto di prelazione si intende esteso anche ai diritti di opzione spettanti ai soci a seguito di aumento del capitale sociale.

5. Nessun socio può essere titolare di una quota superiore al 10% del capitale sociale. La parte di quota eccedente il limite suddetto deve essere alienata entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi del fatto che determina l'eccedenza. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo amministrativo dispone, limitatamente alla parte di quota eccedente, il trasferimento automatico ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. d). In ordine al-



la quota eccedente il diritto di voto è sospeso.

ART. 6 - Requisiti dei soci

Possono assumere la qualità di socio coloro che esercitano imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizio ed agricole, che abbiano i requisiti di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs 16.03.1999, n. 79 e/o di cui all'art. 22 del D.lgs 23 maggio 2000, n. 164, per ubicazione e consumi di energia, nonché gli Enti pubblici e privati che abbiano interesse al perseguimento degli scopi statutari e che siano in possesso dei requisiti necessari. I soci devono altresì risultare regolarmente iscritti alla Associazione Industriale territoriale competente, in quanto iscrivibili ai sensi dello Statuto dell'Associazione medesima e non devono avere in corso procedure concorsuali.

ART. 7 - Ingresso di nuovi soci

1. La partecipazione alla società è consentita soltanto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le istanze di ammissione devono essere presentate all'organo amministrativo. Contestualmente alla presentazione dell'istanza il candidato socio deve:
 - a) produrre i documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
 - b) prestare, con dichiarazione scritta, il proprio consenso al prodursi degli effetti richiamati dall'art. 9, comma 2;
 - c) dichiararsi disponibile a sottoscrivere o acquistare la quota di capitale sociale nei limiti di cui all'art. 5, così come determinata dall'organo amministrativo.
3. L'organo amministrativo, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità formale dell'istanza medesima ai sensi del comma precedente, esprime, con giudizio insindacabile, il gradimento in ordine all'ammissione dell'aspirante socio. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 6, l'organo amministrativo deve rifiutare il gradimento. La decisione dell'organo amministrativo in ordine al gradimento deve essere

comunicata entro 10 giorni all'aspirante socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'organo amministrativo deve, ai fini di cui al presente articolo, convocare l'assemblea per deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, salvo che uno o più soci si dichiarino disponibili a trasferire la propria quota all'aspirante socio. In tal caso l'ingresso dell'aspirante socio deve attuarsi con il trasferimento della quota, senza procedere all'aumento del capitale sociale.

ART. 8 - Obbligo di contribuzione dei soci

I soci sono tenuti a versare alla società, in proporzione alla entità del consumo delle fonti di energia da essa e da terzi fornite:

a) i contributi ordinari annuali necessari per far fronte ai costi del servizio gestito in favore dei soci, così come determinati dall'organo amministrativo alla chiusura di ciascun esercizio sociale;

b) i contributi straordinari necessari per far fronte a costi di gestione di carattere straordinario che dovessero sopravvenire nel corso dell'esercizio, così come determinati una tantum dall'organo amministrativo.

ART. 9 - Obblighi dei soci

1. I soci si obbligano a:

a) rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Consortile e ad ottemperare alle decisioni degli organi sociali;

b) non divulgare fatti o vicende relative all'attività della società, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;

c) comunicare all'organo amministrativo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico

registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;

d) comunicare all'organo amministrativo entro il mese successivo le eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività della società;

e) fornire, a richiesta dell'organo amministrativo e in proporzione all'entità del consumo delle fonti di energia fornite dalla società, le garanzie finanziarie necessarie tramite "fideiussione bancaria" o "polizza assicurativa" a favore del fornitore per un importo non inferiore al corrispettivo di tre mesi di energia elettrica consumata nell'anno precedente e ad altre eventuali competenze determinate dall'organo amministrativo.

2. I soci prestano il loro consenso al prodursi nei loro confronti degli effetti stabiliti dall'art. 10 con riguardo alla decisione degli organi sociali relativa al trasferimento automatico di quote e ai conseguenti obblighi di carattere patrimoniale.

ART. 10 - Trasferimento automatico della quota


1. Il trasferimento automatico della quota di un socio in favore degli altri soci si produce:

a) per effetto della decisione dell'organo amministrativo nei casi di cui al comma 2;

b) di diritto, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 3;

c) per effetto della dichiarazione di recesso del socio di cui al comma 4.

2. L'organo amministrativo, previa contestazione degli addebiti tramite lettera raccomandata inviata presso il domicilio del socio risultante dal libro soci e assegnazione all'interessato di un termine non inferiore a 20 giorni per presentare deduzioni scritte, può disporre il trasferimento automatico in favore degli altri soci della quota del socio, il quale:



- a) abbia perso i requisiti di cui all'art. 6;
- b) si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dagli artt. 8 e 9;
- c) si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento Consortile;
- d) non abbia trasferito la quota eccedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5;
- e) versi in stato di manifesta insolvenza.

La decisione dell'organo amministrativo che dispone il trasferimento automatico della quota è comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., al socio la cui quota è stata trasferita e agli altri soci presso il domicilio risultante dal libro soci. Il socio la cui quota è stata trasferita ai sensi del presente comma e che intenda contestare la decisione dell'organo amministrativo deve attivare, a pena di decadenza, la procedura di arbitrato prevista dall'art. 17 entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

3. Il trasferimento automatico in favore degli altri soci si produce di diritto con riguardo alla quota del socio, il quale:

- a) sia stato dichiarato fallito o sia stato sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- b) versi in stato di liquidazione e siano già stati nominati i liquidatori;
- c) sia deceduto, qualora l'organo amministrativo non conceda il gradimento ai sensi dell'art. 5, comma 3 al trasferimento della quota agli eredi.

L'organo amministrativo, constatata la ricorrenza delle situazioni di cui al presente comma, dà comunicazione a tutti i soci presso il domicilio risultante dal libro soci dell'intervenuto trasferimento automatico della quota a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il trasferimento automatico della quota di un socio in favore degli altri soci si pro-

duce altresì in caso di recesso del socio dalla società nelle ipotesi previste dagli artt.

2437 e 2494 c.c. Il recesso del socio ha effetto dalla data di scadenza annuale del

contratto di fornitura di energia stipulato con il Fornitore successiva alla data di comu-

nicazione alla società della dichiarazione di recesso. La comunicazione dovrà essere

effettuata secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 c.c.

5. Per effetto della decisione dell'organo amministrativo di cui al comma 2, al verifi-

carsi delle situazioni previste dal comma 3, ovvero al momento di efficacia della di-

chiarazione di recesso di cui al comma 4, la titolarità della quota del socio si trasferi-

sce automaticamente a ciascuno degli altri soci in proporzione alla partecipazione de-

tenuta da ciascuno, ovvero anche non proporzionalmente, qualora la ripartizione non

proporzionale discenda da giustificato motivo e sia approvata dall'assemblea in sede

ordinaria. Rimane in ogni caso fermo il limite di cui all'art. 5, comma 5. L'organo am-

ministrativo e i soci riguardati provvederanno agli adempimenti di cui all'art. 2479 c.c.

6. Il socio, la cui quota sia stata automaticamente trasferita agli altri soci nei casi di

cui ai commi 2, 3 e 4 ha diritto di ricevere solo una somma di denaro pari ad una fra-

zione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato proporzionale al-

l'entità della quota oggetto del trasferimento automatico. Ciascun socio avente causa

è tenuto al pagamento della suddetta somma solo in proporzione alla porzione di

quota ad esso trasferita.

ART. 11 -

Gli organi della società sono:

a) l'Assemblea;

b) gli amministratori;

c) il Collegio sindacale, ove la nomina dei sindaci sia obbligatoria ai sensi dell'art.

2488 c.c.

ART. 12 - Assemblea

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci,

Nella lettera e nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando particolari esigenze lo richiedano, in virtù di apposita decisione dell'organo amministrativo, entro sei mesi dalla chiusura dello stesso. L'organo amministrativo deve inoltre convocare l'assemblea quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'organo amministrativo non provvede, la convocazione dell'assemblea è ordinata dal Presidente del Tribunale di Pisa, il quale designa anche la persona che deve presiederla.

3. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante delega scritta, ovvero da soggetti, anche non soci, che siano a qualsiasi titolo inseriti nell'organizzazione aziendale relativa all'impresa di titolarità del socio delegante.

4. L'assemblea si intende regolarmente costituita, anche in difetto della lettera di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti l'organo amministrativo, nonché il Collegio sindacale, se esistente, sempreché tutti i soci intervenuti si dichiarino sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare.

5. L'assemblea delibera in sede ordinaria e in sede straordinaria. L'assemblea delibe-

ra in sede ordinaria i seguenti oggetti:

a) esame e approvazione del bilancio;

b) nomina e revoca dell'organo amministrativo e sostituzione dello stesso per i motivi previsti dalla legge;

c) esame degli argomenti riguardanti la gestione della società consortile sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

d) approvazione, su proposta dell'organo amministrativo, del Regolamento di gestione del servizio consortile relativo alla fornitura di fonti di energia (Regolamento Consortile);

e) altre materie ad essa attribuite dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea delibera in sede straordinaria:

a) sulle modifiche dello statuto;


b) sulla nomina e poteri dei liquidatori;

c) sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge.

6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, qualora l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, dalla persona che viene designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario che redige il verbale dell'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

7. In prima convocazione l'assemblea delibera in sede ordinaria col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e, in sede straordinaria, col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale. Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale sopra richiesta per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, quest'ultima deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni dalla data dell'assemblea di prima

convocazione. Se nella lettera di convocazione di cui al comma 2 è fissato il giorno per la seconda convocazione dell'assemblea ordinaria, non è necessaria una nuova convocazione. In ogni caso l'assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.



ART. 13 - Organo amministrativo

1. L'amministrazione della società è affidata ad una o a più persone anche non soci.

Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti da cinque al numero massimo di nove membri, vengono nominati dall'assemblea previa determinazione del loro numero.

2. Gli amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo qualora non vi provveda l'assemblea, e se lo ritiene opportuno, sceglie fra i propri membri il Presidente. Inoltre, il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri, ai sensi dell'art. 2381 c.c. Il Consiglio può nominare, altresì, un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato, se eletto, tutte le volte che gli stessi lo riterranno opportuno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le stesse sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. L'organo amministrativo è competente a decidere in ordine a tutti gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, della società, salvo gli atti espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea. L'organo amministrativo non può alienare a qualunque titolo e/o affittare o concedere in usufrutto l'azienda sociale senza la previa autorizzazione dell'assemblea in sede ordinaria.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore unico ovvero, nel caso che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al Presidente di questo, e in sua assenza o impedimento, allo o agli amministratori delegati, nei limiti della loro delega, se nominati.

5. L'organo amministrativo, ove lo ritenga opportuno, può attribuire al Direttore Generale, ai Direttori e ai Procuratori, se nominati, la rappresentanza e la firma sociale per il compimento degli atti loro delegati.

6. L'organo amministrativo è delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., anche in periodi diversi e in più tranches, fino all'ammontare di Euro 100.000,00 (centomila) e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione del Consorzio in società consortile.

7. Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per l'attività svolta, da determinarsi dall'assemblea.

ART. 14 - Collegio Sindacale

Nelle ipotesi previste dall'art. 2488 del Codice Civile, ovvero quando l'assemblea ne ravveda l'opportunità di istituzione, la gestione della società sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti.

La nomina dei sindaci e la determinazione del compenso loro spettante sono di com-

petenza dell'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In mancanza del Collegio Sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

ART. 15 - Esercizio Sociale e diritto agli utili

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Gli utili, a qualunque titolo conseguiti dalla società e risultanti dal bilancio regolarmente approvato possono essere distribuiti ai soci solo in proporzione alla quota, di ciascun socio, di consumo delle fonti di energia fornite dalla società e da terzi.

ART. 16 - Scioglimento della società

1. La società si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso in cui l'entità dei consumi complessivi dei soci si riduca al di sotto della soglia necessaria per il raggiungimento del limite minimo di consumi energetici previsti dalla normativa vigente. In tal caso gli effetti dello scioglimento si producono a far data dalla decisione dell'organo amministrativo che dichiara la situazione suddetta.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori in carica assumono automaticamente la qualità di liquidatori e provvedono alla liquidazione della società secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'assemblea. Essi devono provvedere, entro trenta giorni dal verificarsi della causa di scioglimento, alla convocazione della assemblea per i provvedimenti relativi alla liquidazione ed alla eventuale nomina di nuovi liquidatori.

ART. 17 - Arbitrato

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i Soci o tra i Soci e la società, relativa all'in-

interpretazione, applicazione e validità del presente statuto, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due Arbitri. In difetto di accordo, la nomina del terzo Arbitro competerà al Presidente del Tribunale di Pisa che provvederà altresì alla nomina dell'Arbitro di parte eventualmente non nominato.

Il Collegio avrà sede in Pisa e deciderà secondo diritto seguendo le norme del Codice di procedura civile.

F.to Maddalena Speciali

" Francesco Gambini Notaio

====*====*====

Attesto che la presente copia, composta di 20 pagina, è conforme all'originale conservato nei miei atti:

si rilascia per GA SA CASSENTI ASCU LEGGE

Pisa, il 6 giugno 2003

